

Ordinanza sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole (OCoC)

del 31 ottobre 2018 (Stato 1° gennaio 2020)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 177 e 181 capoverso 1^{bis} della legge del 29 aprile 1998¹
sull'agricoltura,

ordina:

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza disciplina i requisiti generali per i controlli delle aziende che vanno registrate secondo l'articolo 3 dell'ordinanza del 23 novembre 2005² concernente la produzione primaria.

² Si applica ai controlli previsti dalle ordinanze seguenti:

- a. ordinanza del 28 ottobre 1998³ sulla protezione delle acque;
- b. ordinanza del 23 ottobre 2013⁴ sui pagamenti diretti (OPD);
- c. ordinanza del 23 ottobre 2013⁵ sui contributi per singole colture;
- d. ordinanza del 31 ottobre 2012⁶ sull'allevamento di animali.

³ Il capoverso 2 non si applica al controllo della tenuta stagna degli impianti di deposito per il concime aziendale e il digestato liquido.

⁴ La presente ordinanza è rivolta ai Cantoni e agli organi che eseguono i controlli secondo le ordinanze di cui al capoverso 2.

Art. 2 Controlli di base

¹ I controlli di base consentono di verificare se i requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 sono rispettati in tutta l'azienda.

² Le istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva e delle superfici per la promozione della biodiversità sono disciplinate nell'allegato 1.

RU **2018** 4171

- 1 RS **910.1**
- 2 RS **916.020**
- 3 RS **814.201**
- 4 RS **910.13**
- 5 RS **910.17**
- 6 RS **916.310**

³ I controlli di base possono essere svolti con diversi metodi di controllo, a condizione che le ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

Art. 3 Frequenza minima e coordinamento dei controlli di base

¹ I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere b–d devono essere controllati almeno ogni otto anni.

² I requisiti delle ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettera a devono essere controllati nelle aziende gestite tutto l'anno almeno ogni quattro anni e nelle aziende d'estivazione almeno ogni otto.

³ La data di un controllo di base va fissata stagionalmente in modo che gli ambiti scelti possano essere controllati efficacemente.

⁴ Un'azienda gestita tutto l'anno deve essere sottoposta a un controllo in loco almeno due volte ogni otto anni.

⁵ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento dei controlli di base relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

⁶ I Cantoni provvedono al coordinamento dei controlli di base in modo che, di regola, un'azienda sia controllata non più di una volta per anno civile. Sono possibili eccezioni al coordinamento per:

- a. controlli di base che non richiedono la presenza del gestore;
- b. controlli di base relativi a contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione.

Art. 4 Controlli in funzione del rischio

¹ Oltre ai controlli di base sono svolti controlli in funzione del rischio. Questi sono determinati segnatamente sulla base dei seguenti criteri:

- a. lacune constatate in occasione di controlli precedenti;
- b. sospetto fondato di inosservanza delle prescrizioni;
- c. cambiamenti sostanziali in azienda;
- d. ambiti a maggiore rischio di lacune stabiliti annualmente.

² I controlli in funzione del rischio possono essere svolti con diversi metodi di controllo a condizione che le ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2 non dispongano diversamente.

Art. 5 Frequenza minima dei controlli in funzione del rischio

¹ Le aziende gestite tutto l'anno con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo in funzione del rischio nell'anno civile in corso o in quello successivo al controllo.

² Le aziende d'estivazione con lacune in un controllo di base o in un controllo in funzione del rischio devono essere sottoposte a un ulteriore controllo entro i tre anni

civili successivi al controllo. In caso di avanzamento del bosco o abbandono e a condizione che sia presente un adeguato piano di risanamento si applica un termine di cinque anni civili.

³ Ogni anno deve essere svolto un controllo in loco in almeno il 5 per cento delle aziende gestite tutto l'anno, delle aziende d'estivazione e delle aziende con pascoli comunitari secondo i criteri di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettere b–d.

⁴ In caso di prima notifica per un determinato tipo di pagamenti diretti o di reinscrizione dopo un'interruzione, va svolto un controllo in funzione del rischio nel primo anno di contribuzione. Per i seguenti tipi di pagamenti diretti si applicano deroghe:

- a. contributo per la produzione di latte e carne basata sulla superficie inerbita: primo controllo in funzione del rischio nel secondo anno di contribuzione successivo alla prima notifica o reinscrizione;
- b. contributo per la biodiversità del livello qualitativo I, senza le strisce fiorite per impollinatori e altri organismi utili e senza i maggessi da rotazione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi due anni di contribuzione;
- c. contributo per l'interconnessione: primo controllo in funzione del rischio entro i primi otto anni di contribuzione.

⁵ Non deve essere svolto un nuovo controllo secondo il capoverso 1 nelle aziende gestite tutto l'anno, nelle aziende d'estivazione e nelle aziende con pascoli comunitari nei confronti delle quali è stata applicata una riduzione dei pagamenti diretti o dei contributi per singole colture pari o inferiore a 200 franchi.

⁶ In ciascun Cantone almeno il 40 per cento di tutti i controlli in funzione del rischio relativi ai contributi per il benessere degli animali va svolto senza preavviso.

⁷ I capoversi 1–6 non si applicano ai controlli secondo la legislazione sulla protezione delle acque.

Art. 6 Norma per le piccole aziende

Le disposizioni degli articoli 2–5 non si applicano alle aziende gestite tutto l'anno con meno di 0,2 unità standard di manodopera. I Cantoni stabiliscono la frequenza dei controlli da effettuare in tali aziende.

Art. 7 Organi di controllo

¹ Se un organo di diritto pubblico diverso dalla competente autorità cantonale d'esecuzione o un organo di diritto privato svolge i controlli, la collaborazione con la competente autorità cantonale d'esecuzione va disciplinata in un contratto scritto. L'autorità cantonale d'esecuzione deve vigilare sull'osservanza delle disposizioni contrattuali e garantire che le prescrizioni federali sullo svolgimento dei controlli siano rispettate.

² Conformemente all'ordinanza del 17 giugno 1996⁷ sull'accREDITAMENTO e sulla designazione, gli organi di diritto privato devono essere accREDITATI secondo la norma

⁷ RS 946.512

«SN EN ISO/IEC 17020 Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione»⁸. Ciò non vale per il controllo relativo ai dati sulle superfici, ai contributi per singole colture e ai seguenti tipi di pagamenti diretti:

- a. contributo per la produzione estensiva di cereali, girasoli, leguminose, lupini e colza;
- b. contributi per la biodiversità del livello qualitativo II e per l'interconnessione;
- c. contributo per la qualità del paesaggio;
- d. contributi per l'efficienza delle risorse.

³ Inoltre sono determinanti eventuali altre disposizioni sull'accreditamento nelle basi giuridiche rilevanti per il rispettivo ambito.

⁴ Una persona addetta al controllo che constata una palese violazione di una disposizione di un'ordinanza di cui all'articolo 1 capoverso 2 della presente ordinanza o di cui all'articolo 2 capoverso 4 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016⁹ sul piano di controllo nazionale della catena alimentare e degli oggetti d'uso (OPCN), la deve segnalare alle competenti autorità d'esecuzione, anche se non aveva il compito di controllare l'osservanza di tale disposizione.

Art. 8 Compiti dei Cantoni e degli organi di coordinamento dei controlli

¹ Ogni Cantone designa un organo di coordinamento dei controlli che coordina i controlli di base secondo le seguenti ordinanze:

- a. ordinanze di cui all'articolo 1 capoverso 2;
- b. ordinanze di cui all'articolo 2 capoverso 4 OPCN¹⁰.

² Le autorità d'esecuzione delle ordinanze di cui al capoverso 1 informano l'organo di coordinamento dei controlli sui controlli in funzione del rischio e supplementari da loro previsti secondo l'OPCN.

³ Il Cantone o l'organo di coordinamento dei controlli comunica a ogni organo di controllo prima dell'inizio di un periodo di controllo:

- a. quali ambiti presso quali aziende deve controllare;
- b. se deve svolgere i controlli con preavviso o senza preavviso; e
- c. quando deve svolgere i controlli.

⁴ L'organo di coordinamento dei controlli tiene un elenco delle autorità d'esecuzione e dei loro ambiti di competenza.

⁸ La norma menzionata può essere consultata gratuitamente od ottenuta a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; www.snv.ch.

⁹ RS 817.032

¹⁰ RS 817.032

Art. 9 Compiti della Confederazione

¹ L'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG) sorveglia l'esecuzione della presente ordinanza in collaborazione con l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) e l'Unità federale per la filiera alimentare.

² Previa consultazione dei Cantoni e degli organi di controllo, nei propri ambiti di competenza, l'UFAG e l'UFAM possono:

- a. allestire elenchi che stabiliscono i punti da verificare nei controlli di base e in quelli in funzione del rischio nonché i criteri per la valutazione di tali punti;
- b. emanare direttive concernenti lo svolgimento dei controlli di base e di quelli in funzione del rischio.

Art. 10 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

¹ L'ordinanza del 23 ottobre 2013¹¹ sul coordinamento dei controlli delle aziende agricole è abrogata.

² La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato 2.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2020.

¹¹ [RU 2013 3867, 2015 4517, 2016 3315 n. III, 2017 339 all. 3 n. 4]

Allegato 1
(art. 2 cpv. 2)

Istruzioni per i controlli di base degli effettivi di animali, dei dati sulle superfici, delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva e delle superfici per la promozione della biodiversità

1. Controlli di base degli effettivi di animali

- 1.1 *Effettivi di animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti*: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli secondo l'attuale lista degli animali della banca dati sul traffico di animali vanno chiarite e documentate.
- 1.2 *Altri effettivi di animali (senza animali della specie bovina e bufali, animali della specie equina e bisonti)*: le eventuali differenze tra gli effettivi presenti in loco e quelli dichiarati nella domanda vanno chiarite e documentate in caso di dubbio.

2. Controlli di base dei dati sulle superfici nonché delle superfici con contributi per singole colture o con un contributo per la produzione estensiva

- 2.1 *Dati sulle superfici*: le colture dichiarate vanno verificate in loco.
- 2.2 *Superfici con contributi per singole colture*: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto vanno verificati in loco.
- 2.3 *Superfici con un contributo per la produzione estensiva*: le colture dichiarate e il rispetto dell'obbligo relativo al raccolto nonché il rispetto delle altre condizioni e degli oneri di gestione vanno verificati in loco.

3. Controlli di base delle superfici per la promozione della biodiversità (SPB)

- 3.1 *SPB con contributo del livello qualitativo I*: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici e alberi selezionato per ogni tipo di SPB ai sensi dell'articolo 55 OPD¹².
- 3.2 *SPB con contributo del livello qualitativo II*: sulle paludi, sui prati e sui pascoli secchi nonché sui siti di riproduzione di anfibi che sono biotopi d'importanza nazionale secondo l'articolo 18a della legge federale del 1° luglio 1966¹³ sulla protezione della natura e del paesaggio e che sono notificati come superfici per la promozione della biodiversità del livello qua-

¹² RS 910.13

¹³ RS 451

litativo II, non devono essere svolti controlli di base delle esigenze poste al livello qualitativo II. Va verificato in loco un campione di superfici e alberi notificati (particelle) tenendo assolutamente conto di ogni tipo di SPB secondo l'articolo 55 OPD e di tutte le superfici seminate per la prima volta negli anni precedenti.

- 3.3 *SPB con contributo per l'interconnessione*: il rispetto delle condizioni e degli oneri di gestione va verificato in loco. La verifica avviene su un campione di superfici per ogni misura notificata.

Allegato 2
(art. 10 cpv. 2)

Modifica di altri atti normativi

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

...¹⁴

¹⁴ Le mod. possono essere consultate alla RU **2018** 4171.